

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Istituzione Tavolo Tecnico per determinare la proposta di indennizzo ex art. 21 quinquies, L.241/90, in favore della società Termomeccanica Ecologica S.p.A., di cui alla sentenza TAR Sicilia-Palermo sez. II- n. 214/17, emessa nel giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 878/15 del TAR Sicilia-Palermo, relativa alle procedure di project financing per la *“progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso potabile, uno nell’isola di Lampedusa ed uno nell’isola di Linosa”* e *“progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acqua marina per uso potabile nel territorio dell’isola di Pantelleria”*

VISTI:

- lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- la legge regionale 08.07.1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ;
- il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;
- l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n. 12/2011;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
- il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del “Servizio idrico integrato - Dissalazione e Sovrambito” all'ing. Marcello Loria;
- il D.P.Reg n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Calogero Foti;

CONSIDERATO CHE:

- con i D.D.S. dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ARRA) n.199 e n. 200 entrambi del 20 aprile 2009, a seguito delle operazioni di gara, sono state aggiudicate definitivamente le procedure di Project Financing relative a *“progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso potabile, uno nell’isola di Lampedusa ed uno nell’isola di Linosa”* e *“progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acqua marina per uso potabile nel territorio dell’isola di Pantelleria”* in favore della società TM.E. Termomeccanica Ecologia S.p.A. (TM.E. S.p.A.);
- a seguito dello svolgimento delle conferenze di servizi con tutti gli enti ed uffici preposti alla tutela dei vari interessi coinvolti, il 30 marzo 2011 venivano approvati in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento i progetti sopra citati;
- la programmazione dei fabbisogni idrici è stata approvata dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 347 del 30/11/2011, approvata con D.P. n. 167 del 20 aprile 2012;
- il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a seguito del passaggio di competenze dall'ARRA,

preso atto della nuova programmazione dei fabbisogni idrici approvata dalla Giunta Regionale di Governo, ha revocato con DDG n.721 del 11/05/2012 e DDG 722 del 11/05/2012 le aggiudicazioni definitive delle citate procedure;

- la TM.E. ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R.;

VISTA la sentenza TAR Sicilia-Palermo sez. II- n. 214/17, emessa nel giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 878/15 del TAR Palermo, notificata in data 03/02/2017, che ha condannato l'Assessorato regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità al pagamento in favore di TM.E. S.p.a. dell'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della L.241/90 da determinarsi, previa proposta dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 34 c.p.amm.;

VISTA la nota prot. n. 33089 del 27/07/2017 con la quale questo Dipartimento, previo parere legale acquisito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha proposto alla società TM.E. S.p.a. l'indennizzo ex art. 21 quinquies, L.241/90, per un importo complessivo pari ad € 115.473,00 + € 500,00 a titolo di spese legali, oltre interessi e svalutazione monetaria, nella misura di complessivi € 1.959,81 (€ 686,61 a titolo di interessi ed € 1.270,20 a titolo di rivalutazione monetaria), per un importo totale, onnicomprensivo, di € 117.932,81;

CONSIDERATO che la TM.E. S.p.A. ha comunicato di non essere soddisfatta di tale indennizzo ribadendo che l'importo complessivo da ristorare alla società ammonta complessivamente ad € 3.660.327,03, oltre le somme quantificate dal TAR Palermo in ragione della mancata ottemperanza della sentenza 878-2015;

CONSIDERATO che questo Dipartimento ha più volte rappresentato alla ditta che in mancanza della documentazione contabile, dalla quale si evinca il “nesso causale” con la partecipazione alla procedura di gara, non può che confermare quanto proposto con la citata nota prot. 33089 del 27/7/2017;

PRESO ATTO che l'Avvocatura dello Stato, alla quale sono state trasmesse le controdeduzioni della TM.E. S.p.A., ha concordato con le determinazioni di questa Amministrazione, sollecitando il pagamento e ribadendo che le spese di progettazione, se e quando saranno documentate, dovranno essere corrisposte, nei limiti di quelle strettamente necessarie per la “partecipazione alla procedura”;

VISTA la nota prot. n. 45390 del 29/10/2018 con la quale il Dipartimento ha inviato alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana la scheda debitoria per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs 118/2011, delle somme da corrispondere alla TM.E. S.p.a. per il pagamento dell'indennizzo ex art. 21 quinquies, L.241/90;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale di Governo con Deliberazione n. 327 del 13/09/2019 ad oggetto “Approvazione disegno di legge <Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni – D.F.B. 2018>” ha approvato il disegno di legge predisposto dall'Assessorato Regionale dell'economia;

VISTA la nota prot. n. 59655 del 07/11/2019 e relativi allegati, con la quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana comunica di aver effettuato le opportune variazioni di bilancio per il successivo impegno e pagamento delle obbligazioni incluse nel sopraccitato DDL;

VISTI i D.D.G. n. 1469, 1470 e 1471, tutti del 21/11/2019, con i quali si è impegnata e liquidata, in favore della TM.E. S.p.A., la somma complessiva di € 117.932,81, di cui 115.473,00 per il pagamento dell'indennizzo ex art. 21 quinquies, L.241/90, € 1.959,81 per il pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria ed € 500,00 per il pagamento delle spese legali;

DATO ATTO che la TM.E. Termotecnica Ecologica S.p.a., attraverso il proprio Ufficio Legale, ha richiesto l'istituzione di un tavolo tecnico al fine della definizione del procedimento per la determinazione dell'indennizzo ex art. 21 quinquies, L.241/90, ai sensi della sentenza TAR-Palermo n.878-2015, in relazione alla revoca in autotutela delle procedure in argomento;

VISTA la nota prot. n. 14691 del 14/04/2020 del DRAR con la quale, in accoglimento della richiesta della TM.E. Termotecnica Ecologica S.p.a., invita la stessa a comunicare i nominativi di due componenti per l'istituzione del tavolo tecnico;

VISTA la nota del 15/05/2020 della TM.E. Termotecnica Ecologica S.p.a. con la quale si designano quali componenti del Tavolo tecnico l'avv. Vincenzo Airò ed il dott. Filippo Lipari;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere all'istituzione del tavolo tecnico che consenta di procedere all'esame congiunto della documentazione contabile, dalla quale si evinca il "nesso causale" con la partecipazione alla procedura di gara, al fine di determinare la proposta di indennizzo ex art. 21 quinquies, L.241/90, di cui alla Sentenza TAR Sicilia-Palermo n.878-2015, al netto delle somme già liquidate con i D.D.G. n. 1469, 1470 e 1471, tutti del 21/11/2019;

RITENUTO, altresì, di dover disporre che i lavori del tavolo avranno una durata di 30 giorni a partire dalla prima riunione e che la partecipazione al tavolo è a titolo gratuito e non darà luogo a gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione del Tavolo Tecnico)

E' istituito, presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, un tavolo tecnico, incaricato di determinare la proposta di indennizzo ex art. 21 quinquies, L.241/90, di cui alla Sentenza TAR Sicilia-Palermo n.878-2015, al netto delle somme già liquidate con i D.D.G. n. 1469, 1470 e 1471, tutti del 21/11/2019.

Articolo 2

(Composizione)

Il Tavolo Tecnico di cui all'art.1 è così composto:

- a) in rappresentanza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti:
 1. l'avv. Carola Punzo, funzionario direttivo in servizio presso lo Staff legale;
 2. l'ing. Gianluca La Placa, funzionario direttivo in servizio presso il Servizio 1;
 3. il sig. Leonardo Messineo, istruttore in servizio presso il Servizio 1, con funzioni di segreteria;
- b) in rappresentanza della T.M.E. Termotecnica Ecologica S.p.a.:
 1. l'avv. Vincenzo Airò, nato ad [REDACTED] il [REDACTED];
 2. il dott. Filippo Lipari, nato a [REDACTED] il [REDACTED].

Articolo 3

(Disposizioni comuni)

1. Le attività del tavolo sono coordinate dal rappresentante dello Staff legale di questo Dipartimento.
2. Al Tavolo Tecnico non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, pertanto la stessa deve formulare esclusivamente la proposta di indennizzo, rispetto alla quale le parti restano pienamente libere di concludere o meno un accordo.
3. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito e non darà luogo a gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere.
4. Il tavolo ha una durata di 30 giorni a partire dalla prima riunione, convocata dal rappresentante dello Staff legale del Dipartimento.
5. Il calendario delle sedute successive alla prima sarà stabilito dai membri del tavolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Marcello Loria)

Il Dirigente Generale
(FOTI)